



FISCALITA' D'IMPRESA

IL NUOVO DECRETO FISCALE D.L. n. 16/2012

20 Marzo 2012

Sommario

Le novità del decreto fiscale -D.L.n. 16/2012

Semplificazione in tema di debiti tributari e rateazioni	pag.3
Semplificazioni in tema di comunicazioni ed adempimenti formali	da pag 6 a pag. 8
-la comunicazione della dichiarazione d'intento;	
-chi è l'esportatore abituale;	
-il mancato invio della dichiarazione d'intento;	
-la responsabilità solidale;	
-il ravvedimento operoso;	
-la costituzione del plafond;	
-attenzione alle operazioni non imponibili.	
-no plafond: operazioni art. 8, comma 1, lett. c)	

Le Operazioni con i Paesi Black List

La proroga per pagamento stipendi e pensioni

Il nuovo criterio di effettuazione delle prestazioni di servizi intracomunitari	pag. 9
Compensazione del credito IVA	
Utilizzo in compensazione di crediti annuali ed infrannuali	“ 11
Modello TR per richiesta rimborso o utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale	“12
Divieto di compensazione di crediti in presenza di ruoli non pagati	
Compensazione delle somme iscritte a ruolo	“13
Le sanzioni	

Accise

Le novità del decreto	“13
-----------------------	-----

Dogane

La cooperazione amministrativa contro l'evasione fiscale. Il Fatca – la sfida americana	“16
---	-----

Antiriciclaggio

Nessuna limitazione all'uso del contante per i turisti – Obblighi degli esercenti	“18
---	-----

Quesiti

-Plafond;	
-Immobili all'estero;	
-Finanziamento soci;	
-Antiriciclaggio;	
-Intrastat;	
-Prestazioni di trasporti internazionali;	
-Prestazioni consulenza professionista.	Pagine 18-20

Il nuovo decreto semplificazione: il D.L. n. 16/2012, entrato in vigore, il 2 marzo 2012

Il nuovo decreto-legge sulle semplificazioni contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie dando nuove regole sull'accertamento e sulla riscossione nonché in tema di efficientamento e potenziamento dell'azione dell'Amministrazione Finanziaria. La normativa a vasto raggio tocca, tra l'altro, tra le semplificazioni: i debiti tributari e le rateazioni, le comunicazioni e gli adempimenti formali, le facilitazioni per imprese e contribuenti; agisce, anche, sugli studi di settore, sulle attività e certificazioni in materia catastale e sull'amministrazione dei monopoli di stato per quanto riguarda l'efficientamento; aumentano le misure di contrasto all'evasione ma viene potenziato anche l'accertamento doganale ed in materia di giochi, si inaspriscono le sanzioni amministrative, si snellisce il contenzioso doganale in tema di potenziamento del potere di accertamento.

In questa prima parte del lavoro si analizzeranno in materia di semplificazioni le modifiche ai debiti tributari e alle rateazioni, alla comunicazione delle dichiarazioni d'intento e a quella dei Paesi black list nonché agli adempimenti sulle accise.

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DEBITI TRIBUTARIE RATEAZIONI

L'art.19 del DPR 602/73 al comma 1, stabilisce che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate.

Lo aveva disposto l'art. 2, comma 20. D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 per la crisi in cui versavano e versano le imprese in un periodo di recessione mondiale e, soprattutto, nazionale.

Il comma 3 dello stesso articolo prospetta i casi di decadenza dalla concessione della dilazione rimettendolo all'ipotesi del mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate; conseguenza inevitabile è la decadenza dal beneficio della rateazione e, nel contempo, l'intero importo iscritto a ruolo è riscuotibile immediatamente e non può essere rateizzato.

Il ruolo scaturisce dai controlli automatizzati del Fisco, eseguiti sulle dichiarazioni presentate, che raggiungono il contribuente e lo informano che sono emersi degli errori in tema di reddito dichiarato e di imposte non versate.

Se, invece, ci sono degli scostamenti tra i dati dell'Agenzia ed i dati in possesso del contribuente il Fisco attiva quello che è chiamato *il controllo formale*.

Sia nel primo caso che nel secondo il Fisco invia l'avviso bonario invitando il contribuente a versare le somme dovute entro 30 giorni con lo sconto delle sanzioni che passano dal 30% al 10% nell'ipotesi dei controlli automatizzati e dal 30% al 20% in quella dei controlli formali.

Era possibile anche rateizzare ed, in particolare, fino a sei rate trimestrali se l'importo del debito erariale era inferiore a 5.000 euro oppure fino a 20 rate trimestrali per somme superiori, con presentazione della cauzione se l'importo superava i 50.000 euro. Vedremo che con le modifiche la cauzione è stata definitivamente archiviata.

Le modifiche che sono intervenute con il Decreto Fiscale allontanano la decadenza dal beneficio della dilazione solo se verifica che il debitore omette di pagare **due rate consecutive**.

Un'altra modifica riguarda **gli avvisi bonari**, di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97, dove era previsto che la decadenza del beneficio dalla dilazione comportava l'impossibilità di accedere alla rateazione dei ruoli.

Con le modifiche del Decreto Fiscale la decadenza si verifica solo con il mancato pagamento di due rate consecutive o che, a distanza di vari mesi, omette il pagamento di due rate o della prima.

Inoltre, il contribuente che non paga la prima rata potrebbe anche chiedere **in proroga** una nuova dilazione, prospettando un ulteriore aggravamento della sua situazione economica. Sarebbe opportuno una puntualizzazione dell'Agenzia.

In particolare:

1^ modifica: rate variabili crescenti in luogo di rate costanti

Le modifiche apportate al DPR 29 settembre 1973 n. 602, che regola la riscossione, riguardano le aspettative del debitore che può chiedere, nell'ambito di un piano di rateazioni, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

2^ modifica: possibilità di rateazione della successiva cartella di pagamento

In caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari è sempre possibile accedere alla rateazione della successiva cartella di pagamento. Quindi, non è preclusa la possibilità di rateizzare il nuovo debito erariale. Si decade dalla rateizzazione della cartella nell'ipotesi di **mancato pagamento di due rate consecutive**. Non deve essere fornita alcuna garanzia fideiussoria.

3^ modifica: non può essere iscritta ipoteca in corso di rateazione

L'agente della riscossione può iscrivere **ipoteca** solo nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza oppure in caso di decadenza ma gli è inibita la iscrizione in corso di rateazione.

Questo è uno dei punti poco chiari per il comportamento ambiguo dell'Agenzia in quanto è capace di mantenerla anche dopo che è stata concessa la dilazione. La stessa Equitalia, in uno sforzo di **compliance**, nella Direttiva 15 aprile 2011, dalle indicazioni fornite sembra emergere che successivamente alla presentazione della domanda di dilazione non potrebbe essere iscritta ipoteca.

Ad avviso di chi scrive, siamo sempre alle solite, *si predica bene ma si razzola male*.

In un caso di pignoramento presso terzi, avvenuto, per esempio, il 14 marzo 2012, l'Agenzia ha ignorato per oltre 50 giorni una istanza di dilazione su un ruolo presentata, supponiamo il 25 gennaio 2012, che era stato notificato venti giorni prima. Sostanzialmente, senza provvedere all'istanza di dilazione l'Agenzia, motivando il provvedimento con l'art. 50 del DPR 602/73, notifica il pignoramento dei crediti che il contribuente vanta nei confronti della P.A.. Non c'erano i presupposti dell'art. 50 del DPR 602/73.

Come si evince dall'articolo citato: *“Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione*

della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.”

Chiaramente, il provvedimento è illegittimo poiché non sono decorso i 60 giorni dalla notificazione della cartella entro i quali Equitalia doveva dare una risposta.

4^ modifica: rateazione a rate costante può essere modificata solo per proroga di ulteriore rateazione

La rateazione a rata costante, già negoziata alla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2012) non può essere più modificata, fatto salvo il caso in cui ci sia una richiesta di proroga di ulteriore rateazione.

5^ modifica: la rateazione in corso non preclude l'accesso ai contratti pubblici

E' importante affermare questo principio per dissipare tante remore all'accesso di appalti pubblici da parte di aziende che hanno in corso rateizzazioni ma che non hanno mai subito violazioni definitivamente accertate relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

6^ modifica: ripartizione del pagamento delle somme dovute agli Enti pubblici

Al fine di una più equilibrata riscossione dei crediti di natura patrimoniale gli Enti pubblici dello Stato, eccetto gli Enti previdenziali, sono autorizzati a riconoscere al debitore, che ne faccia richiesta a seguito del peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà economica, ancorchè intercorra contenzioso con lo stesso oppure che lo stesso già fruisca di una rateazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti oppure in rate variabili.

RAVVEDIMENTO

Si ricorda che il beneficio della rateazione rimane se il contribuente si ravvede pagando la rata omessa, che sia diversa dalla prima, entro il termine della rata successiva.

RATEAZIONE AUTOMATICA FINO A 20.000 EURO

E' automatica la rateazione fino a 20.000 euro senza essere necessario presentare l'attestazione sulla situazione di difficoltà economica. Lo ha precisato la Direttiva n 7/2012 di Equitalia con la quale ha disposto che, fino a quella somma, la rateazione può essere concessa con la presentazione di una semplice domanda, senza più allegare alcuna documentazione che comprovi la temporanea ed obiettiva difficoltà economica.

INDICE ALFA

E' cambiato, in termini migliorativi, anche l'indice ALFA, che è rappresentato dal rapporto fra il debito iscritto a ruolo ed il valore della produzione che deve essere superiore a 3; sostanzialmente, non è più considerato *una conditio sine qua non* per accedere alla rateazione bensì solo per stabilire il numero delle rate.

ULTERIORE DILAZIONE E POSSIBILITÀ' DI PROROGA

Nell'ipotesi di un ulteriore aggravamento delle difficoltà economiche, di un cash-flow disastroso, è sempre possibile chiedere un'ulteriore dilazione a Equitalia per un massimo di 72 rate mensili.

Può essere richiesta, per una sola volta e se si è in regola con il pagamento delle rate della prima dilazione, **la proroga** della rateazione ed il nuovo piano può prevedere anche la possibilità di rate crescenti e non costanti.

Semplificazioni in tema di comunicazioni ed adempimenti formali

LA COMUNICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Tra le varie modifiche apportate in tema di comunicazioni ed adempimenti formali è stato rivisto l'invio della **comunicazione della dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario.

L'obbligo della comunicazione è contenuto nella disposizione della Finanziaria 2005 (art. 1, comma 385, legge n. 311/2004) che impone al fornitore di un esportatore abituale che riceve una dichiarazione d'intento di inviarla **entro il giorno 16 del mese successivo**, utilizzando il modello approvato con Provvedimento 14 marzo 2005.

La modifica intervenuta con il Decreto Fiscale (art. 2, comma 4) ha sostituito le parole *entro il giorno 16 del mese successivo* con quelle ***entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.***

Tali parole sono state sostituite nell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazione dalla Legge 27 febbraio 1984, n. 17 che, per intenderci, è quello che stabilisce i requisiti per assumere lo status di esportatore abituale, che consente di non applicare l'Iva sugli acquisti e sulle prestazioni di servizi nell'anno successivo (**plafond solare o fisso**) o nei dodici mesi successivi (**plafond mensile o mobile**).

CHI E' L'ESPORTATORE ABITUALE

Come si sa, è **esportatore abituale chi con le operazioni non imponibili**, registrate nell'anno precedente o nei dodici mesi precedenti, superi il **10%** del volume di affari. Tra i vari obblighi, per poter usufruire dell'agevolazione, deve:

1. inviare la dichiarazione d'intento al suo fornitore prima di iniziare l'operazione;
2. tenere un apposito registro delle dichiarazioni d'intento o registrarle nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi;
3. tenere il conto del plafond non necessariamente annotate sul registro iva da esibire a richiesta dei verificatori;
4. compilare il quadro **VC nella dichiarazione annuale.**

E' fondamentale adempiere a questi obblighi e prestare molta attenzione al momento di ricevimento della dichiarazione d'intento **prima di emettere la fattura senza applicazione dell'imposta.**

Bisogna prestare attenzione anche alla **validità della dichiarazione d'intento**, se quella cumulativa è scaduta; vale a dire quella che viene inviata per tutti gli acquisti dell'anno fino a proroga o invio di una nuova dichiarazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

IL MANCATO INVIO DELLA LETTERA D'INTENTO

Il mancato invio della comunicazione nei termini sopra previsti oppure l'invio della stessa con dati inesatti o incompleti, è punito con una sanzione che varia dal 100% al 200% dell'imposta non applicata in fattura (art. 7, comma 4 bis, D.Lgs. 471/97).

FISCALITA' D'IMPRESA

Notiziario n. 5/2012

Studio tributario internazionale Campanile

Inoltre, c'è corresponsabilità del fornitore, in solido con il soggetto che ha acquistato, per l'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Nell'ipotesi in cui c'è stata solo la emissione della dichiarazione d'intento, non seguita dagli acquisti, la sanzione varia da € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00. Lo ha precisato una circolare dell'Agenzia delle Entrate la n. 10/E del 16 marzo 2005 che ha anche specificato che in merito alla **responsabilità solidale** si limita all'imposta evasa sugli acquisti effettuati in sospensione d'imposta.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il soggetto che, non essendo esportatore abituale ed invia una dichiarazione d'intento, a cui non fanno seguito gli acquisti in sospensione d'imposta, o la violazione per omessa o errata comunicazione della dichiarazione d'intento si può ravvedere, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97; ovviamente, a condizione che la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività accertativa.

COSTITUZIONE PLAFOND

Per coloro che inviano la dichiarazione d'intento devono essere certi che hanno lo **status di esportatore abituale**, essere sicuri che tutte le operazioni che concorrono a formare il **plafond**, che hanno subito una vera rivoluzione dopo il recepimento da parte del legislatore italiano delle Direttive, cd. del **VAT PACKAGE**, che hanno eliminato dalle operazioni non imponibili le **prestazioni di servizi intracomunitarie**.

ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Per memoria da tenere presente si riportano le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, tra le quali l'ultima modifica all'art. 8-bis del DPR 633/72 con la L.217/11:

Le esportazioni dirette e triangolari	Art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/72
Le cessioni con trasporto o spedizione fuori UE entro 90 gg., a cura del cessionario non residente o per suo conto	Art. 8, comma 1, lett. b) DPR 633/72
Le cessioni assimilate alle esportazioni	Art. 8-bis DPR 633/72
I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali	Art. 9 DPR 633/72
Le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE	Art. 50-bis, comma 4, lett. f) D.L. 331/93
Le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla UE	Art. 50-bis, comma 4, lett. g) D.L. 331/93
Le operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino	Art. 71 DPR 633/72
Le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate alle sedi e ai rappresentanti diplomatici ed alle Autorità che rientrano nell'ambito di Trattati ed accordi internazionali	Art. 72 del DPR 633/72
Le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro dal cedente o	Art. 41, comma 1, lett. a) D.L. 331/93

dall'acquirente o da terzi per loro conto nei confronti di cessionari	
Le cessioni in base a catalogo per corrispondenza e simili di beni diversi da quelli soggetti ad accisa	Art. 41, comma 1, lett. b) D.L. 331/93
Le cessioni con spedizione e trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto	Art. 41, comma 1, lett. c) D.L. 331/93
Le triangolazioni intracomunitarie tra tre soggetti appartenenti a tre Stati membri diversi	Art. 58 , unico comma, D.L. 331/93
Margine delle operazioni non imponibili in caso di cessioni degli artt. 8 e 8-bis del DPR 633/72 e per le cessioni di cui agli artt. 38-quarter, 71 e 72 DPR 633/72	Art. 37 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L.22 marzo 1995, n. 85
Le operazioni non imponibili per i rifornimenti delle navi adibite alla pesca costiera	Art. 8 Legge comunitaria 2010 – Legge 15 dicembre 2011 n. 217, entrata in vigore il 17 /1/2012

ATTENZIONE: NO PLAFOND OPERAZIONI ART. 8, COMMA 1, lett. c) DPR 633/72

Tra le operazioni che non concorrono alla formazione del plafond ne cito una che è quella più ricorrente nelle verifiche Iva-Plafond da parte dei verificatori dell'Agenzia delle Dogane e delle Entrate che constatano nei confronti dell'operatore verificato:

- **le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali**, quelle per intenderci che vengono fatte indicando in luogo dell'imposta la dicitura “*Iva non applicabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.c) DPR 633/72 come da Vs dichiarazione d'Intento n..... ns/ prot. n.* “. Significa che la dichiarazione d'intento del cliente porta un numero di protocollo, cioè è stata registrata, e, nel contempo, il *ns/numero di protocollo* sta a dire che anche chi l'ha ricevuta l'ha registrata.

Quando mancano questi numeri i verificatori hanno *le armi* in mano per poter procedere all'accesso per verificare la correttezza del plafond utilizzato.

Quindi, **attenzione:** queste cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di chi ha lo *status* di esportatore abituale non sono idonee alla costituzione del plafond IVA.

LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST: LIMITE ALLA COMUNICAZIONE

Con il decreto liberalizzazioni è stato modificata la normativa del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/5/2010, n. 73 all'**art. 1, comma 1**, inserendo accanto alle parole “*prestazioni di servizi*” le parole “*di importo superiore a 500 euro*”.

La disposizione limita l'invio della comunicazione telematica, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 40/2010 delle operazioni effettuate da imprenditori e lavoratori autonomi, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, **rese e ricevute**, di importo superiore a € 500.

La norma è entrata in vigore il **2/3/2012**.

PROROGA PER PAGAMENTI STIPENDI E PENSIONI

FISCALITA' D'IMPRESA

Notiziario n. 5/2012

Studio tributario internazionale Campanile

Il comma 2 dell'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, in vigore dal 13 gennaio 2012, aveva disposto, al fine di *modernizzare e rendere più efficiente gli strumenti di pagamento* ma anche nell'ottica di ridurre i costi finanziari amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, che i pagamenti delle spese della P.A. e degli Enti pubblici dovevano avvenire con strumenti telematici; in particolare, si dovevano effettuare mediante accreditamento sui conti bancari o postali dei creditori oppure con le modalità elettroniche consentite tramite intermediari.

La disposizione dell'art. 3, comma 3, contiene lo slittamento al **1° maggio 2012**, limitatamente alla **erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche**.

Nell'ultimo capoverso del comma 3 è fatta raccomandazione di dare massima pubblicità al contenuto ed agli effetti della disposizione di cui sopra presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti ed amministrazioni pubbliche.

IVA

IL NUOVO CRITERIO DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI

L'art. 8, comma 2, lettera n. 2 della Legge Comunitaria 2010 (Legge 15 dicembre 2011, n. 217 ha modificato il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi cd. *generiche*, regolate dall'art. 7-ter del DPR 633/72, che avvengono nell'ambito del rapporto *Business to business (B2B)*, **tra due soggetti passivi d'imposta residenti in due Stati membri diversi**, fermo restando il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi che avvengono nella fiscalità interna.

E' mutato il criterio internazionale del momento di effettuazione della prestazione che non è più quello in cui viene pagato il corrispettivo, che resta fermo quando l'operazione è di carattere periodico o continuativo, ma nel momento di **ultimazione della prestazione**.

L'ancorato momento del pagamento del corrispettivo, quindi, rimane fermo per le prestazioni di servizio che si considerano effettuate nel territorio dello Stato tra due soggetti passivi d'imposta.

La norma che regola il momento di effettuazione dell'operazione è l'art. 6 del DPR 633/72 ed in tema di prestazioni di servizi, al sesto comma, primo periodo, così dispone: ***“In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quarter e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi non stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi”***.

Nell'ipotesi che il corrispettivo venga pagato in tutto o in parte, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo pagato, nel momento in cui viene effettuato il pagamento.

E' ininfluenza ai fini del momento impositivo l'anticipazione della fattura.

Particolare attenzione meritano le prestazioni effettuate in modo continuativo **nell'arco di un periodo superiore ad un anno.**

Dice l'art. 6, sesto comma, terzo periodo: *“Le stesse prestazioni (quelle che vanno oltre un anno) se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.”*

Questa disposizione vale sia la fiscalità comunitaria che quella interna.

Così, per esempio, per una fornitura continuativa, che dura, supponiamo, 60 mesi, iniziata il 1 ottobre 2011, la prima rilevazione va fatta il 31/12/2012, al termine di ciascun anno solare.

Ai fini della determinazione della base imponibile della fatturazione da emettere, la stessa sarà pari alla quota maturata per il periodo rapportando il **corrispettivo totale alla quota parte di servizio, resa fino alla fine dell'anno successivo, dall'inizio della fornitura.** Lo ha confermato anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 37/E/2011.

Così, nel nostro esempio, il periodo da prendere in considerazione va dal 1 ottobre 2011 al 31/12/2012. Cioché, se l'importo è di € 120.000, la quota al 31/12/2012 è pari a $120.000:60 \times 15 = 30.000$. La fattura che dovrà essere emessa avrà la base imponibile pari a 30.000.

COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA

Premesso che l'art. 30, commi 2 e 3, del DPR 633/72 stabilisce che il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza, scaturente dalla dichiarazione annuale, in detrazione nell'anno successivo oppure chiederlo a rimborso, se sussistono le condizioni previste dallo stesso articolo oppure nell'ipotesi di cessata attività.

Le novità, intervenute in tema di compensazioni, che hanno gravato sull'anno 2011 sono:

- il D.L. n. 78/2009 (L.102/2009), che ha modificato i criteri per la compensazione dei **crediti IVA annuali e trimestrali in misura superiore a 10.000 euro**, in vigore dal **1/1/2010**;
- il D.L. 78/2010 (L. 122/2010), che ha previsto il nuovo limite per le compensazioni a decorrere dal 2011 ed il divieto di compensazione **in presenza di imposte erariali iscritti a ruolo e non pagate di importo superiore a 1.500 euro.**
- D.L. n. 16/2012, art. 8, comma 18,19 e 20, che ha ridotto da 10.000 euro a **5.000 euro l'importo del credito IVA**, risultante dalla dichiarazione annuale, che è possibile utilizzare in compensazione **senza essere obbligati a presentare la dichiarazione annuale.**

La modifica è stata apportata all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni (art. 10, comma 1, lett. a), n. 1 D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 1° luglio 2009) in tema di **compensazioni** sostituendo la somma di 10.000 euro con 5.000 euro annui.

L'art. 17 modificato stabilisce che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a

5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza di rimborso da cui emerge il credito.

L'altra modifica, di cui all'art. 49-bis dell'art. 37 del D.Lgs. 223/2006, riguarda l'utilizzo del canale telematico dell'Agenzia per le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro

Fino al **31 marzo 2012** il limite è pari a 10.000 euro e le compensazioni si possono effettuare senza dover presentare preventivamente la dichiarazione annuale IVA 2012. Con un comunicato del 13 marzo u.s. l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che continua ad essere operativo il limite delle 10.000 euro.

Pertanto, il contribuente potrà utilizzare il credito Iva per poter pagare i debiti contributivi o tributari ma non l'IVA per un importo inferiore a 10.000 euro. Attenzione, le regole di compensazione per l'importo inferiore a 5.000 euro partono dal 1 aprile 2012; se si intende sfruttare ancora il tetto dei 10.000 euro per pagare i contributi o altri debiti tributari bisogna farlo entro il 31 marzo 2012, anche se è sabato, in quanto con la compensazione non scatta la proroga al primo giorno lavorativo.

Inoltre, il tetto dei 5.000 euro è riferito **all'anno di maturazione** e non all'anno solare di utilizzo della compensazione ed è calcolato distintamente sia per il credito annuale che quello infrannuale.

Dal 1° aprile 2012 la soglia scende a 5.000 euro e, quindi, non può essere utilizzata quella di 10.000 perchè da tale data scatta il tetto inferiore. La compensazione è riferita all'anno di maturazione del credito e non a quello di utilizzo in compensazione.

La limitazione alla compensazione vale solo per l'utilizzo dei crediti IVA in compensazione *orizzontale* essendo quella *verticale* libera da ogni vincoli.

Già con l'intervento del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 erano stati modificati i criteri relativi alla compensazione dei crediti IVA, annuali e trimestrali, in misura superiore a 10.000 euro, entrati in vigore il 1° gennaio 2010.

Sostanzialmente, oltre l'importo di 5.000 euro, **la compensazione orizzontale** è possibile solo se viene presentata la dichiarazione annuale.

Rimane ferma che per compensare oltre i 15.000 euro è necessario **il visto di conformità** da parte dei professionisti abilitati.

Per i contribuenti che hanno già utilizzato in compensazione il **credito IVA 2011 per un importo superiore a 5.000 euro ma inferiore a 15.000** non sono soggetti a sanzioni.

UTILIZZO COMPENSAZIONE DI CREDITI ANNUALI E INFRANNUALI

In pratica, i contribuenti hanno due salvadanai: uno che contiene il credito Iva annuale e l'altro quello accumulato nelle liquidazioni trimestrali.

Il credito Iva annuale può essere compensato *orizzontalmente* senza presentazione della dichiarazione fino a 5.000 euro; per somme superiori deve essere presentata la dichiarazione annuale.

Il credito Iva annuale, utilizzato in compensazione per oltre 15.000 euro, è obbligatorio il visto, come detto sopra.

FISCALITA' D'IMPRESA

Notiziario n. 5/2012

Studio tributario internazionale Campanile

Il credito derivante dalle liquidazioni trimestrali infrannuali può essere utilizzato in compensazione *orizzontale* senza la preventiva presentazione del modello **TR fino al limite di 5.000 euro.**

Così, per esempio, se un'impresa al 1° gennaio 2012 vanta un credito Iva, da utilizzare in compensazione di € 50.000, composto da un credito della dichiarazione annuale Iva di € 20.000 e da un credito annuale Iva 2011 di € 30.000, il contribuente lo può utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2012, nel modo seguente: se alla dichiarazione annuale IVA 2011 è stato apposto il visto di conformità potrà utilizzare in compensazione fino a 10.000 euro fino al 31 marzo 2012 (essendo stata prorogata la data del 2 marzo da un comunicato dell'Agenzia del 13 marzo 2012, senza presentazione della dichiarazione annuale; la somma tra i 10.000 euro e 15.000 potrà essere compensata dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2012; la somma oltre i 15.000 potrà essere utilizzata solo se sulla Dichiarazione annuale IVA 2012 è stato apposto il visto di conformità.

MODELLO TR APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE IL 20 MARZO 2012

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

MODELLO IVA TR
RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Ufficio competente				
Periodo di riferimento	Anno	Trimestre		
Casi particolari di compilazione	Regimi particolari	Contabilità separate	Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo	Correttiva nei termini
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso			
DATI DEL CONTRIBUENTE	Partita IVA	Codice attività		
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero

Con provvedimento del 20 marzo 2012 -prot. 2012/42531- del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il **modello TR** per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale e con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo modello è utilizzato in luogo di quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 19 marzo 2009, a decorrere per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno 2012. L'invio è esclusivamente telematico con obbligo agli intermediari autorizzati a rilasciare la richiesta di rimborso o di utilizzo del credito in compensazione.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI

Un'altra limitazione è stata prevista, a decorrere dall'anno 2011, per la compensazione nel Mod. F24 nell'ipotesi che ci fossero imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a 1500 euro.

Il contribuente che effettua le liquidazioni periodiche IVA con cadenza trimestrale avrà convenienza ad utilizzare il credito IVA annuale in senso verticale piuttosto che con la compensazione orizzontale.

COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLI

La compensazione, anche parziale, di somme iscritte a ruolo per imposte erariali, compresi gli accessori, è possibile, come previsto dal DM 10 febbraio 2011, indipendentemente dall'importo del debito che può essere anche superiore o meno a € 1.500 e, comunque, dopo che il debito è scaduto.

La compensazione può comprendere anche le sanzioni, gli interessi, gli aggi e le spese relative alla notifica della cartella.

Per poterlo fare il contribuente deve utilizzare il modello *F24 Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione* andando a mettere nella casella "Ente" **R**, in quella della *provincia*, **la sigla della provincia**, nel codice tributo **RUOL**, importo debito la somma.

Ovviamente, nella *Sezione Erario* sarà messo nel *codice tributo* **6099**, nella colonna *rateazione* **01/01**, anno di riferimento **2011**, *importo a credito compensato* la stessa somma del debito iscritto a ruolo che si vuole compensare.

LE SANZIONI

Le **sanzioni in tema di compensazione** sono le stesse di quelle del credito indebitamente utilizzato, vale a dire del **30%** di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/97.

ACCISE

Le novità

Il decreto fiscale, in tema di comunicazioni e adempimenti formali, è intervenuto sulle accise, la cui disciplina risiede nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese con conseguente riduzione dei costi.

L'Agenzia delle Dogane, la più deputata a trattare tematiche come quella delle accise, delle risorse proprie della UE, dell'iva intracomunitarie, ha sempre tracciato delle road-map per semplificare al massimo gli adempimenti a carico delle imprese e creare soprattutto un clima di *compliance*, che consente agli operatori di dialogare con la rete andando a privilegiare quelli che sono credibili agli occhi dell'Agenzia con l'AEO e con coloro che sono registrati ed identificati nel sistema EORI (Economic Operator Registration and Identification System).

Dal mandato politico della UE, nell'ambito del programma *Fiscalis 2003*, inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi d'imposizione nel mercato interno, l'Agenzia delle Dogane ha tracciato una road-map che doveva condurre alla telematizzazione delle accise.

La base giuridica è stata edificata dalla Direttiva 2008/118/CE, pubblicata il 14 gennaio 2009 che recepisce le modifiche alla Direttiva 92/12/CE.

FISCALITA' D'IMPRESA

Notiziario n. 5/2012

Studio tributario internazionale Campanile

Con il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 furono poste le basi per la telematizzazione delle accise ad opera della determinazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Dogane da adottare in un anno, al fine di stabilire i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente telematica.

Alla distanza, nel cammino del completamento della telematizzazione, attraverso varie fasi, bisognava raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria attraverso il progetto **EXMCS** (EXCISE MOVIMENT CONTROL SYSTEM).

Sono stati conseguiti dei grossi risultati di dematerializzazione, a partire:

-dal 1 gennaio 2008, delle moltissime dichiarazioni di immissione in consumo di energia elettrica e di gas naturale;

e l'invio della comunicazione dei dati della contabilità:

-dal 1 giugno 2008, per i depositari autorizzati nel settore dei prodotti energetici;

-dal 1 maggio 2009, nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, per i depositari autorizzati, i rappresentanti fiscali e i depositi fiscali del vino;

-dal 1 giugno 2009, dei depositi commerciali;

-dal 1 gennaio 2010 per i depositi autorizzati del settore della birra.

La road-map avrebbe raggiunto il top con la telematizzazione dei DDA e dei DAS, rispettivamente, Documento Amministrativo Accompagnamento e Documento Accompagnamento Semplificato, e con la informatizzazione della tenuta dei registri.

Per quanto riguarda la telematizzazione dei DAA doveva partire il 1 gennaio 2011, il cui termine è stato prorogato al 1 gennaio 2012, è ancora slittato al 1 gennaio 2013.

L'obiettivo è sempre quello di creare le condizioni per la massima semplificazione, al fine anche di ridurre i costi a carico delle imprese, di evitare sprechi di tempo di fronte al pront-office, di velocizzare al massimo gli scambi.

In questa ottica per quanto riguarda i registri obbligatori, imposti dal TUA D.Lgs. n. 504/95, il decreto fiscale all'art. 2, dai comma 9 a 13, ha previsto la possibilità della presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati, quali:

-i depositari autorizzati, gli operatori professionali, i rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti le attività nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286;

-gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 25 mc, gli esercenti impianti di distribuzione stradali, di esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati agricoli e industriali collegati a serbatoi la cui capacità supera i 10 metri cubi;

-operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale;

.operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale;

-gli operatori che impiegano l'alcool etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accise.

Con lo stesso provvedimento è stato disposto che l'Agenzia delle Dogane dovrà regolamentare, entro 180 giorni, la presentazione in forma telematica dei dati della

contabilità degli operatori sopra menzionati, dettare istruzioni per la produzione della stampa dei dati e per la produzione della stampa dei dati da esibire a richiesta degli organi di controllo.

Per le fabbriche che hanno una produzione annua non superiore a 10.000 ettrolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto.

In pratica, il prodotto finito viene confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta evasa.

L'altra disposizione, comma 12, riguarda l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione nel settore della birra, sarà stabilito con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

Infine, nell'ultimo comma dell'articolo, al comma 13, è stato disposto che la licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica, utilizzata per uso proprio, che producono energia da fonti rinnovabili, può essere rilasciata solo dopo che sono stati fatti i controlli di sicurezza fiscale.

DOGANE

LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA CONTRO L'EVASIONE FISCALE DEI PAESI OFF-SHORE: IL FATCA – LA SFIDA AMERICANA

Il Consiglio dell'Unione Europea **ha una grossa preoccupazione in una economia globale**, quella di combattere le frodi, che non conoscono limiti di portata e non hanno confini, e che hanno subito la stessa sorte: si sono globalizzate.

E' una marea che si innalza sempre dipiù, si dilata a macchia d'olio non conosce limiti geografici, si architetta in tutti i meandri del business con trame atte a disperdere le tracce della criminalità.

La continua metamorfosi delle operazioni transfrontaliere, l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari, sempre più evolutivi, la mobilità dei contribuenti, a dismisura spaziale nella rincorsa al business a costi più bassi e nella ricerca spasmodica del Paese a più bassa fiscalità, minaccia il funzionamento del mercato interno ricadendo rovinosamente sui sistemi fiscali con il grosso pericolo di frode ed evasione fiscale.

La preoccupazione di ogni Stato membro, come già detto in altra sede, non deve essere finalizzata a gestire a senso unico il suo sistema fiscale ma soprattutto il sistema comunitario per combattere insieme la vivificazione della dispersione delle risorse proprie.

E' necessario, quindi, attivare cooperazioni amministrative internazionali che interreagiscono con la UE e con i Paesi membri, fortemente a rischio, perchè più appetibili ed in un certo senso più vulnerabili.

La spinta a cooperare, lo scambio di informazioni è stato prospettato nel corso di un Global Forum che si svolse in Messico, qualche anno fa, ad opera della OCSE che ha proposto una *peer review*, un gruppo, denominato PRG, che ha avuto il compito di definire gli standard di riferimento, *the term of reference*, e la metodologia da adottare nella revisione alle 91 giurisdizioni Ocse e non Ocse.

“*The Draft Contents Of The 2010 Update To The Model Tax Convention*”, ha come obiettivo di evitare che i redditi realizzati all'estero siano tassati due volte.

La OCSE, con la *peer review*, vuole individuare quelle giurisdizioni che non hanno adottato i *term of reference* e fare in modo di farli adeguare per uno scambio di informazioni più veloce ma anche più trasparente.

La velocizzazione dello scambio delle informazioni e, contemporaneamente, la presenza di funzionari competenti nel territorio dello Stato membro costituisce il mezzo più idoneo per aggredire gli architetti delle truffe, senza dargli scampo e, soprattutto, per non permettergli di frodare a dismisura scassando le fondamenta del mercato interno.

Sulla road-map della OCSE è venuto fuori pochi giorni fa un nuovo modello comune per lo scambio automatico di informazione: **IL FATCA**, acronimo di **Foreign Account Tax Compliance ACTA**, che costituisce “*an important development in U.S. efforts to improve tax compliance involving foreign financial assets and offshore accounts*”.

Sostanzialmente, il FATCA è un importante sviluppo negli sforzi degli Stati Uniti per migliorare la tax compliance che coinvolge le attività finanziarie estere e conti off-shore.

Con il Fatca i contribuenti americani che svolgono specifiche attività finanziarie estere devono riferire all'IRS, che sta per Internal Revenue Service, la potente Agenzia delle Entrate americana.

Inoltre, i contribuenti americani devono riferire sui conti finanziari da loro detenuti o quelli tenuti con soggetti stranieri con i quali hanno un interesse sostanziale di proprietà.

Le Autorità americane, nell'ambito della normativa antievasione fiscale off-shore vuole, attraverso accordi bilaterali sulle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, vogliono promuovere la cooperazioni amministrativa coinvolgendo sempre dippiù altri Stati.

L'8 febbraio u.s. è stato raggiunto siglato un protocollo d'intesa tra Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti con un impegno fondamentale di individuare e di adottare strumenti internazionali e nazionali più idonei per realizzare uno scambio automatico di informazione tra le Amministrazioni al fine di favorire una *compliance* fiscale internazionale.

Con un comunicato il MEF ha fatto sapere che l'auspicio è quello di ricercare la collaborazione con altri Paesi, insieme alla UE e alla OCSE al fine di adottare un modello comune per lo scambio automatico delle informazioni.

ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO: COMUNICAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA

Le novità in tema di antiriciclaggio hanno toccato solo la comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate la quale va fatta al MEF e alla Guardia di Finanza.

Già il comma 11 dell'art. 12 del Decreto *Salva-Italia* ha apportato un'aggiunta all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, in merito alla comunicazione al MEF delle infrazioni alla normativa antiriciclaggio, obbligando i destinatari del D.Lgs. 231/2007, tra cui **i dottori commercialisti ed esperti contabili, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività, alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate** delle infrazioni di cui all'art. 49 dello stesso decreto legislativo.

Nell'ambito delle disposizioni relative al **potenziamento dell'azione dell'Amministrazione Tributaria per il contrasto all'evasione** è stata apportata una modifica all'attuale procedurale in tema di comunicazione delle infrazioni alla normativa antiriciclaggio.

Le comunicazioni, entro 30 giorni, dal momento in cui viene scoperta l'infrazione va fatta al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza che farà da filtro per poi inoltrare all'Agenzia delle Entrate quelle che poi sono degne di **un accertamento fiscale**.

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE: NON SONO OBBLIGATI I TURISTI

Un'altra novità riguarda la limitazione all'uso del contante che subisce una deregulation per i turisti extra-UE, predisposta nell'ambito delle *“facilitazione per le imprese e contribuenti”*.

Sostanzialmente, per i cittadini extra-UE ovvero per coloro che hanno la cittadinanza in Paesi diversi dallo Spazio Economico Europeo **non opera il divieto** ma bisogna osservare le seguenti disposizioni:

- acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente;
- effettuare versamento su conto corrente intestato al cedente o al prestatore allegando fotocopia del passaporto;
- i cedenti e i prestatori che intendono aderire alle nuove disposizioni devono inviare un'apposita comunicazione preventiva anche in via telematica all'Agenzia delle Entrate con il modello che sarà predisposto dalle Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Fiscale.

QUESITI

PLAFOND

Quesito n. 13

Le prestazioni che avvengono tra due operatori con partita Iva di cui uno risiede in Italia e l'altro in Germania, avvenendo tra due Paesi della Comunità, e non essendo tassate con Iva possono essere inserite nel calcolo del plafond?

La risposta è negativa in quanto le prestazioni di servizi che avvengono tra due soggetti passivi d'imposta residenti in due Paesi membri non sono più qualificate come prestazioni intracomunitarie, di cui all' ex art. 40 del D.L. 331/93.

Pertanto, le stesse avvengono fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72 devono obbligatoriamente essere fatturate, inserite nei modelli Intrastat e non concorrono a formare il plafond.

Quesito n. 14

Devo emettere fatture senza applicazione dell'Iva a seguito della lettera d'intento posso utilizzarle per la costituzione del plafond?

La risposta è negativa perchè anche se vengono emesse senza applicazione dell'imposta, in luogo della quale viene indicata la dicitura "iva non applicabile ai sensi dell'art 8, comma 2, DPR 633/72 " che così dispone: "le cessioni e le prestazioni di cui alla lett.c) (sono le cessioni e le prestazioni rese a soggetti, che avendo effettuato cessioni all'esportazione si avvalgono della facoltà di acquistaresenza pagamento dell'imposta) sono effettuate **senza pagamento dell'imposta** su loro dichiarazione scritta"

IMMOBILI ALL'ESTERO – L'IVIE

Quesito n. 15

Ho acquistato un appartamento a Parigi per 250.000 euro nel 2011 è vero che devo pagare una tassa in Italia?

La risposta è affermativa; con il cd. Decreto Monti, il D.L. 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre n. 214, commi da 13 a 17, ha introdotto una tassa patrimoniale, la cd. **IVIE** di 0,76 del valore dell'immobile da individuarsi sulla base del costo di acquisto. Nel quesito emerge che il valore dell'immobile è di 250.000 euro, supponiamo che si stato comprato il 2 gennaio 2011, l'imposta da indicare nel quadro **RM** dell'Unico sarà di € 1900. Inoltre, bisognerà indicare, **ai fini del monitoraggio fiscale nel quadro RW, nella Sezione II**, l'immobile acquistato a Parigi. **Attenzione!!! Nell'ipotesi che non venga indicato il valore reale dell'immobile, la sanzione è salatissima: il 10% del valore, che nella fattispecie ammonta a 25.000 euro dell'importo non indicato.**

FINANZIAMENTO DEI SOCI

Quesito n. 16

Sono un socio di una s.r.l. Ho effettuato un versamento di 10.000 euro a fondo perduto a novembre 2011, bisogna comunicarlo?

La risposta è inequivocabile, sicuramente affermativa in quanto la comunicazione deve essere fatta per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta ma anche per ogni finanziamento o capitalizzazione.

ANTIRICICLAGGIO

Quesito n. 17

Ho riscosso una fattura di importo 3.000 euro, di cui 900 in contanti e 2100 con due assegni postali con la clausola "non trasferibile"; corro il rischio di qualche sanzione?

Il regolamento della fattura, così come è esposta nel quesito, è regolare poiché il pagamento in contanti è avvenuto al di sotto del limite vigente.

INTRASTAT

Quesito n. 18

Sono un imprenditore italiano, ho acquistato da una società spagnola il biglietto aereo per tornare in ITALIA. L'importo del biglietto deve essere inserito nel modello Intrastat che normalmente invio ogni mese?

La risposta è negativa perchè l'acquisto di servizi per trasporto passeggeri rientra nell'art. 7-quarter del DPR 633/72 e non costituisce prestazione *generica*, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72. L'operazione è rilevante solo in contabilità generale.

PRESTAZIONI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE

Quesito n. 19

Un'impresa italiana ordina ad una società di trasporto francese di effettuare un trasporto di merce destinata all'esportazione dall'Italia in Russia? Come va trattata l'operazione?

La prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia; essendo la merce legata all'esportazione rientra nell'art. 9, comma 2, del DPR 633/72, che così dispone. “*i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti di beni in importazione costituiscono servizi internazionali connessi agli scambi internazionali non imponibili*”. Queste operazioni sono **non imponibili e concorrono alla formazione del plafond IVA.**

PRESTAZIONI DI CONSULENZA E DI ELABORAZIONE E FORNITURE DI DATI

Quesito n. 20

Un commercialista italiano riceve l'incarico da un soggetto passivo d'imposta austriaco di una consulenza fiscale e la elaborazione dei dati. L'operazione è soggetta ad IVA?

La risposta è negativa. Si applicano in linea di principio le regole del luogo di stabilimento del committente e, pertanto la fattura in luogo dell'imposta conterrà la dicitura “operazione esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72”. La fattura va inserita nel modello INTRASTAT.

*Lo studio tributario internazionale
Campanile*